

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 17 DEL 4 MAGGIO 2018

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **LA FATTURAZIONE ELETTRONICA: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE**

Dal 1° gennaio 2019 diventerà obbligatoria per tutti gli operatori (soggetti passivi IVA) l'emissione della fattura elettronica, sia nei confronti di altri soggetti passivi IVA (operazioni B2B) sia nei confronti dei privati (B2C). Già dal 1° luglio 2018, invece, diventerà obbligatoria la fatturazione elettronica relativa agli acquisti di carburante.

Pagina 5

- **FABBRICATI GRUPPO "D" NON CENSITI: I COEFFICIENTI PER CALCOLARE L'IMU E LA TASI 2018**

Come ogni anno, anche quest'anno il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto del 19.04.2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 99 del 30.04.2018, ha aggiornato i coefficienti moltiplicatori che consentiranno il calcolo della base imponibile IMU e TASI 2018 per i fabbricati gruppo "D" non ancora censiti in Catasto posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

Pagina 7

- **CAUSE DI ESCLUSIONE E DISAPPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ DI COMODO**

Si riepilogano le cause di esclusione e disapplicazione delle società di comodo, e il loro riporto nel modello di dichiarazione dei redditi 2018, nei diversi casi che tengono conto del tipo di società interessata (di capitali o di persone).

Pagina 9

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **IL REGIME DEI NEO RESIDENTI E LA COMPILAZIONE DEL MOD. REDDITI 2018**

Nella nostra consueta rubrica "Il sapere per fare" riassumiamo, con una serie di pratiche domande e risposte, le caratteristiche del nuovo regime dei neo residenti, introdotto con la Legge di Bilancio 2017, e la compilazione del nuovo quadro NR del modello Redditi 2018.

Pagina 14

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 26

- **LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 26

- **I COMUNICATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 26

SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO DAL 04.05.2018 AL 18.05.2018**

Pagina 28

LA SETTIMANA IN BREVE

Stimatissimi,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Fattura elettronica: tutto pronto per partire

Il 30 aprile 2018 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento e le Specifiche tecniche per le modalità di emissione della fattura elettronica, e la Circolare 8/E con i chiarimenti per la e-fattura nel caso di cessioni di carburanti. Com'è noto infatti la fatturazione elettronica entrerà in vigore per tutti i contribuenti privati dal 1° gennaio 2019 ma per le cessioni di carburanti e subappalti PA la data è anticipata al 1° luglio 2018. La fattura non potrà quindi più essere manuale ma viaggerà solo elettronicamente e in caso di superamento dei controlli minimi su alcuni dati obbligatori della fattura, sarà recapitata - entro 5 giorni - e al soggetto che l'ha inviata verrà fornita una "ricevuta di consegna" del file e solo in quel momento si considererà emessa.

Dichiarazione dei redditi 2018: guida delle Entrate

Pubblicata dall'Agenzia delle Entrate la corposa guida sulle dichiarazioni dei redditi 2018 delle persone fisiche. In particolare nelle 360 pagine della Circolare 7/E del 27 aprile 2018 vengono forniti chiarimenti sugli oneri detraibili, gli oneri deducibili, i crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l'apposizione del visto di conformità. Già lo scorso anno, con la Circolare n. 7/E del 4 aprile 2017 era stata pubblicata la prima "Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche". La Circolare 7/2018 aggiorna quella dell'anno precedente tenendo conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all'anno d'imposta 2017. La Circolare contiene, inoltre, l'elencazione della documentazione che i contribuenti devono esibire al CAF o al professionista abilitato al fine dell'apposizione del visto di conformità e che possono essere richiesti in sede di controllo documentale.

Studi di Settore e Parametri 2018: online i software GERICO e Parametri

Sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella versione del 30.04.2018, i software "Gerico 2018" e "Parametri 2018". In particolare, il Software

- ◆ GERICO 2018 consente il calcolo della congruità, tenuto conto della normalità economica, della coerenza economica e dell'effetto dei correttivi "crisi", per i 193 studi di settore applicabili per il periodo d'imposta 2017.
- ◆ Parametri 2018 consente di determinare sulla base di parametri contabili ricavi o compensi realizzabili da parte dei contribuenti esercenti attività d'impresa o arti e professioni per le quali non risultano approvati gli studi di settore (oppure operano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri).

IMU e TASI 2018: pubblicati i coefficienti per il gruppo catastale D

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2018 il decreto del MEF con l'aggiornamento dei coefficienti, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D ai fini del calcolo dell'Imposta municipale propria e del Tributo per i servizi indivisibili. In particolare, ai fini IMU e TASI per l'anno 2018, la determinazione del valore dei fabbricati censiti nel gruppo catastale D ha come coefficiente di aggiornamento 1,01.

Bonus quotazione: firmato il decreto per le PMI

Bonus quotazione per le PMI che decidono di quotarsi in borsa, emanato il decreto del Mise di concerto col Mef relativo alle disposizioni attuative dell'agevolazione. Il credito d'imposta è stato introdotto dalla Legge di stabilità 2018 e prevede per le PMI che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione dopo il 1° gennaio 2018 con ammissione entro il 31 dicembre 2020 in uno stato membro dell'unione europea o dello spazio economico europeo, un credito d'imposta fino a un importo massimo del credito di 500.000 euro, pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 2020 per la predetta finalità.

Tax credit librerie 2018: firmato il decreto che dà il via all'agevolazione

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, hanno firmato il decreto attuativo delle misure di agevolazione fiscale per le librerie (D.I. 215 del 24/04/2018) previste dalla Legge di bilancio 2018. In particolare, a decorrere dall'anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati è riconosciuto un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale.

Passando alla recente giurisprudenza, nell'ordinanza 10006 del 24 aprile 2018, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio unionale per cui "la mancata iscrizione al VIES non è un ostacolo al fine dell'applicazione del regime di non imponibilità IVA nelle cessioni intracomunitarie". Nel caso di specie, la mancata iscrizione al registro VIES di un'impresa estera non è stata riconosciuta come prova dell'inesistenza dell'operazione di cessione tra le parti.

Concludiamo informando che il Consiglio dei Ministri 81 ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2018. Come chiarito nel comunicato stampa, "in ragione dell'attuale momento di transizione caratterizzato dall'avvio dei lavori della XVIII legislatura, il DEF approvato non contempla alcun impegno per il futuro, ma evidenzia il percorso di risanamento delle finanze pubbliche operato nel corso della passata legislatura.

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione.

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

OGGETTO: Fatturazione elettronica: il punto della situazione

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto che dal 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica (al momento obbligatoria solo per i rapporti con la Pubblica Amministrazione) diventerà obbligatoria per tutti gli operatori soggetti passivi IVA.

Con la recente decisione del Consiglio UE (n. 2018/593 del 16.04.2018 pubblicata sulla Gazzetta dell'Unione Europea del 19.04.2018), l'Italia è stata autorizzata ad introdurre la fatturazione elettronica nel periodo 1.7.2018-31.12.2021, e con il provvedimento del 30.04.2018 sono state definite le modalità di applicazione della fatturazione elettronica.

Si ricorda che per gli acquisti di carburante l'obbligo della fattura elettronica sarà anticipato al 1° luglio 2018. Con la Circolare 8/E del 30.04.2018 l'Agenzia ha fornito i primi chiarimenti sulle misure introdotte per le cessioni di carburanti.

Di seguito un riepilogo dell'iter di introduzione della fatturazione elettronica.

FATTURAZIONE ELETTRONICA: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE	
OBBLIGO PER TUTTI GLI OPERATORI DAL 1° GENNAIO 2019	<p>La Legge di Bilancio 2018¹ ha previsto che dal 1° gennaio 2019 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fra soggetti residenti, stabiliti, identificati nel territorio dello Stato devono essere documentate con fattura elettronica, utilizzando il formato XML e il sistema di Interscambio (SdI). Sono soggette all'obbligo sia le operazioni tra soggetti passivi IVA (c.d. B2B²) sia quelle tra soggetti passivi IVA e i soggetti privati (B2C³).</p> <p>Esclusi dall'obbligo solo i contribuenti minimi/forfetari, nonché le operazioni effettuate/ricevute verso/da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.</p> <p>Con il provvedimento del 30.04.2018 l'Agenzia ha definito le specifiche tecniche e le modalità per l'applicazione della fattura elettronica.</p>

¹ Art. 1 comma 909 L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).

² Business to Business.

³ Business to Consumer.

OBBLIGO PER LE CESSIONI DI BENI A TURISTI PRIVATI EXTRAUE DAL 1° SETTEMBRE 2018	La Legge di Bilancio 2018 ⁴ ha differito al 1° settembre 2018 l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni a turisti extra UE , inizialmente previsto per il 1° gennaio 2018 ⁵ .		
OBBLIGO PER CARBURANTI DAL 1° LUGLIO 2018	La Legge di Bilancio 2018 ⁶ ha previsto che gli acquisti di carburante per autotrazione , effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione, da parte dei soggetti IVA , devono essere documentati da fattura elettronica dal 1° luglio 2018 . La scheda carburante non dovrà pertanto essere più compilata in quanto sarà sostituita dalla fattura elettronica. L'obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2018 scatta anche per ⁷ : <ul style="list-style-type: none"> ◆ le cessioni di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori; ◆ le prestazioni rese da soggetti subappaltatori/subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori/servizi/forniture stipulato con una Pubblica amministrazione. Con la Circolare 8/E del 30.04.2018 l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle misure introdotte relative alla cessione del carburante e sulle relative modalità di pagamento e fatturazione, rinviando ad un successivo documento di prassi i chiarimenti in merito ai contratti di appalto.		
TABELLA RIEPILOGATIVA	Cliente		Fatturazione
	Soggetto passivo IVA (B2B)	Pubblica Amministrazione	Elettronica
		Residente	Elettronica dal 01.01.2019
		Non residente UE	Cartacea
		Non residente extra UE	Cartacea
	Consumatore finale (B2C)	Pubblica Amministrazione	Elettronica
		Residente	Elettronica dal 01.01.2019
		Non residente UE	Cartacea
Non residente extra UE		Elettronica dal 01.09.2018	

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

⁴ Art. 1 comma 1088 L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).

⁵ Dall'art. 4-bis del D.I. 193/2016.

⁶ Art. 1 comma 920 L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).

⁷ Art. 1 comma 917 L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

OGGETTO: Fabbricati gruppo "D" non censiti: i coefficienti per calcolare l'IMU e la TASI 2018

L'art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 504/1992 prevede che la base imponibile dei **fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D" non iscritti in Catasto** e, quindi, **senza rendita certa**, interamente **posseduti da imprese** e distintamente contabilizzati, viene **determinata ogni anno**, fino all'attribuzione della rendita da parte dell'Agenzia del Territorio, **applicando al valore che risulta dalle scritture contabili**, al lordo delle quote di ammortamento, **i coefficienti approvati** annualmente **con apposito Decreto** del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In virtù della disposizione di cui sopra, con **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 aprile 2018**, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale n. 99 del 30 aprile 2018*, sono stati aggiornati tali **coefficienti moltiplicatori**, che consentiranno il calcolo non solo della **base imponibile** ai fini **IMU per il 2018**, ma **anche** della base imponibile della **TASI 2018, il tributo per i servizi indivisibili dei Comuni**. La **base imponibile TASI, infatti, è la stessa di quella dell'IMU**, come stabilito dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013, art. 1, comma 675).

I COEFFICIENTI 2018 PER I FABBRICATI GRUPPO "D" NON ISCRITTI A CATASTO	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO (Art. 5, comma 3, D. Lgs. n. 504/1992)	La base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D" non iscritti in Catasto e, quindi, senza rendita certa , interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, viene determinata ogni anno , fino all'attribuzione della rendita da parte dell'Agenzia del Territorio, applicando al valore che risulta dalle scritture contabili , al lordo delle quote di ammortamento, i coefficienti approvati annualmente con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
GRUPPO CATASTALE "D"	D/1 Opifici
	D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro)
	D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)
	D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)
	D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)
	D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)
	D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
	D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
	D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio.
	D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.

<p align="center">IL DECRETO M.E.F. DEL 29.02.2016</p>	<p>Come ogni anno, anche quest'anno il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto del 19.04.2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 99 del 30.04.2018, ha aggiornato i coefficienti moltiplicatori che consentiranno di calcolare il valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, D. Lgs. n. 504/1992, utile sia per determinare la base imponibile dell'IMU dovuta per il 2018, che per determinare la base imponibile della TASI 2018.</p>					
	<p>Anno 2018</p>	<p>1,01</p>	<p>Anno 2017</p>	<p>1,01</p>	<p>Anno 2016</p>	<p>1,01</p>
	<p>Anno 2014</p>	<p>1,01</p>	<p>Anno 2013</p>	<p>1,02</p>	<p>Anno 2012</p>	<p>1,04</p>
	<p>Anno 2011</p>	<p>1,07</p>	<p>Anno 2010</p>	<p>1,09</p>	<p>Anno 2009</p>	<p>1,10</p>
	<p>Anno 2008</p>	<p>1,14</p>	<p>Anno 2007</p>	<p>1,18</p>	<p>Anno 2006</p>	<p>1,22</p>
	<p>Anno 2005</p>	<p>1,25</p>	<p>Anno 2004</p>	<p>1,32</p>	<p>Anno 2003</p>	<p>1,37</p>
	<p>Anno 2002</p>	<p>1,42</p>	<p>Anno 2001</p>	<p>1,45</p>	<p>Anno 2000</p>	<p>1,50</p>
	<p>Anno 1999</p>	<p>1,52</p>	<p>Anno 1998</p>	<p>1,54</p>	<p>Anno 1997</p>	<p>1,58</p>
	<p>Anno 1996</p>	<p>1,63</p>	<p>Anno 1995</p>	<p>1,68</p>	<p>Anno 1994</p>	<p>1,73</p>
	<p>Anno 1993</p>	<p>1,77</p>	<p>Anno 1992</p>	<p>1,79</p>	<p>Anno 1991</p>	<p>1,82</p>
	<p>Anno 1990</p>	<p>1,91</p>	<p>Anno 1989</p>	<p>1,99</p>	<p>Anno 1988</p>	<p>2,08</p>
	<p>Anno 1987</p>	<p>2,25</p>	<p>Anno 1986</p>	<p>2,43</p>	<p>Anno 1985</p>	<p>2,60</p>
	<p>Anno 1984</p>	<p>2,77</p>	<p>Anno 1983</p>	<p>2,95</p>	<p>Anno 1982 e preced.</p>	<p>3,12</p>
<p>CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE IMU e TASI</p>	<p align="center"> Valore del fabbricato come risultante dalle scritture contabili alla data di inizio di ciascun anno solare (o, se successiva, alla data di acquisizione), al lordo delle quote di ammortamento </p> <p align="center"> x </p> <p align="center"> Coefficiente </p>					

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Cause di esclusione e disapplicazione della disciplina delle società di comodo

Vengono chiamate "**di comodo**" le società che si presumono non operative, ossia costituite per il mero godimento di beni, e non per l'effettivo esercizio di attività d'impresa.

Si presumono di comodo le società:

- ◆ **che conseguono un ammontare di ricavi inferiore a quelli minimi**, risultanti dall'applicazione di determinate percentuali a specifiche voci dello stato patrimoniale (**test di operatività**);
- ◆ **in perdita sistemica**, ossia che pur superando il test di operatività per quel periodo (o presentando un utile per quel periodo), per i 5 periodi d'imposta precedenti hanno presentato alternativamente:
 - ✓ dichiarazioni in perdita fiscale;
 - ✓ dichiarazioni in perdita in 4 periodi e in un hanno dichiarato un reddito inferiore a quello minimo.

Il fatto che una società sia di comodo comporta una serie di effetti penalizzanti, primo fra tutti l'obbligo di dichiarare il reddito minimo presunto, ai fini Ires/Irpef, e l'obbligo di dichiarare il valore di produzione minimo ai fini Irap.

Vi sono tuttavia delle cause di esclusione e di disapplicazione del regime di comodo, al verificarsi delle quali il regime non si applica. Di seguito un riepilogo delle diverse cause e del corretto riporto di tali cause nel modello di dichiarazione dei redditi.

CAUSE DI ESCLUSIONE E DISAPPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETA' DI COMODO		
CAUSE DI ESCLUSIONE	<p>Le cause di esclusione sono uniche, valgono cioè sia per le società non operative sia per quelle in perdita sistematica, e comportano la non applicazione sia del test di operatività che del test sulle perdite sistematiche.</p> <p>Tali cause di esclusione vanno riportate nel Modello Redditi SC, al rigo RS116, o nel modello Redditi SP al rigo RS11, con i codici sotto riportati:</p>	
	Modello Redditi SC, col. 1 rigo RS116	
	Cod. Fattispecie	
	1	per i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali
	2	per i soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta

	3	per le società in amministrazione controllata o straordinaria
	4	per le società e gli enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche indirettamente
	5	per le società esercenti attività di pubblici servizi di trasporto
	6	per le società con un numero di soci non inferiore a 50
	7	per le società che nei due esercizi precedenti ha avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità
	8	per le società in stato di fallimento, assoggettata a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo
	9	per le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del Conto economico) superiore al totale attivo dello Stato patrimoniale
	10	per le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del Capitale sociale
	11	per le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore
	12	per le società consortili
	Modello Redditi SP, col. 1 rigo RS11	
	Cod.	Fattispecie
	2	per i soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta
	3	per le società in amministrazione controllata o straordinaria
	4	per le società e gli enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, o che sono da essi controllate, anche indirettamente
	5	per le società esercenti attività di pubblici servizi di trasporto
	6	per le società con un numero di soci non inferiore a 50
	7	per le società che nei due esercizi precedenti ha avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità
	8	per le società in stato di fallimento, assoggettata a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo
	9	per le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del Conto economico) superiore al totale attivo dello Stato patrimoniale

	10	per le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del Capitale sociale
	11	per le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore
CAUSE DI DISAPPLICAZIONE SOCIETÀ NON OPERATIVE	Diversamente dalle cause di esclusione, le cause di disapplicazione non sono comuni per le società non operative e quelle in perdita sistematica, occorrerà pertanto distinguere i diversi casi.	
	CAUSE DISAPPLICAZIONE SOCIETÀ NON OPERATIVE COL. 2 RIGO RS116 MOD. REDDITI SC	
	Cod.	Fattispecie
	2	società assoggettate a procedura concorsuale
	3	società sottoposte a sequestro penale o a confisca
	4	società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato
	5	società che detengono partecipazioni in società non in perdita sistematica, società escluse dalla disciplina delle società in perdita sistematica anche a seguito di accoglimento dell'interpello
	6	società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo d'imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi d'imposta successivi
	7	stessa fattispecie del punto 6, in caso di esonero dall'obbligo di compilazione del prospetto
	8	società che esercitano esclusivamente attività agricola
	9	società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza
	99	società in stato di liquidazione volontaria, che in una precedente dichiarazione si sono impegnate a chiedere la cancellazione dal Registro delle imprese
	CAUSE DISAPPLICAZIONE SOCIETÀ NON OPERATIVE COL. 2 RIGO RS11 MOD. REDDITI SP	
	2	società assoggettate a procedura concorsuale
	3	società sottoposte a sequestro penale o a confisca
	4	società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato
	5	società che detengono partecipazioni in società non in perdita

		sistematica, società escluse dalla disciplina delle società in perdita sistematica anche a seguito di accoglimento dell'interpello
	6	società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo d'imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi d'imposta successivi
	7	stessa fattispecie del punto 6, in caso di esonero dall'obbligo di compilazione del prospetto
	8	società che esercitano esclusivamente attività agricola
	9	società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza
	99	società in stato di liquidazione volontaria, che in una precedente dichiarazione si sono impegnate a chiedere la cancellazione dal Registro delle imprese
CAUSE DI DISAPPLICAZIONE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA	CAUSE DISAPPLICAZIONE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA COL. 3 RIGO RS116 MOD. REDDITI SC	
	2	società assoggettate a procedura concorsuale
	3	società sottoposte a sequestro penale o a confisca
	4	società con partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a società non in perdita sistematica, società escluse dalla disciplina delle società in perdita sistematica (anche a seguito di accoglimento di interpello), società collegate residenti all'estero cui si applica l'art. 168 TUIR
	5	società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo d'imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi d'imposta successivi
	6	stessa fattispecie del punto 5, in caso di esonero dall'obbligo di compilazione del prospetto
	7	società che conseguono un margine operativo lordo positivo
	8	società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza
	9	società con risultato positivo per presenza di proventi esenti, esclusi, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta/imposta sostitutiva, agevolazioni
	10	società che esercitano esclusivamente attività agricola

	11	società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore
	12	società che si trovano nel primo periodo d'imposta
	99	società in stato di liquidazione volontaria, che in una precedente dichiarazione si sono impegnate a chiedere la cancellazione dal Registro delle imprese
	CAUSE DISAPPLICAZIONE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA	
	COL. 3 RIGO RS11 MOD. REDDITI SP	
	2	società assoggettate a procedura concorsuale
	3	società sottoposte a sequestro penale o a confisca
	4	società con partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a società non in perdita sistematica, società escluse dalla disciplina delle società in perdita sistematica (anche a seguito di accoglimento di interpello), società collegate residenti all'estero cui si applica l'art. 168 TUIR
	5	società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo d'imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi d'imposta successivi
	6	stessa fattispecie del punto 5, in caso di esonero dall'obbligo di compilazione del prospetto
	7	società che conseguono un margine operativo lordo positivo
	8	società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza
	9	società con risultato positivo per presenza di proventi esenti, esclusi, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta/imposta sostitutiva, agevolazioni
	10	società che esercitano esclusivamente attività agricola
	11	società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore
	12	società che si trovano nel primo periodo d'imposta
	99	società in stato di liquidazione volontaria, che in una precedente dichiarazione si sono impegnate a chiedere la cancellazione dal Registro delle imprese

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

*SAPERE PER FARE**LA RUBRICA D'AGGIORNAMENTO CONTINUO*

REGIME NEORESIDENTI E COMPILAZIONE MOD. REDDITI 2018

INTRODUZIONE

La Legge di Bilancio 2017 all'**art. 1, comma 152 della L. 232 del 2016**, ha introdotto nel nostro ordinamento una **nuova disciplina a favore dei soggetti che trasferiscono in Italia la propria residenza fiscale**.

L'**obiettivo** di tale nuova normativa è quello di **attrarre soggetti ed investitori esteri che abbiano la disponibilità di patrimoni significativi**.

Tali contribuenti potranno optare per la tassazione forfettaria dei redditi prodotti all'estero se trasferiscono la residenza fiscale in Italia.

L'Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento n. 47060 l'8 marzo 2017 che ha disposto le modalità operative per richiedere l'applicazione dell'agevolazione in commento, e con la Circolare 17/E del 2017 ha fornito i primi chiarimenti al riguardo.

Inoltre, **il modello Redditi 2018 accoglie un nuovo quadro** – quadro **NR** "Nuovi Residenti, opzione per l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 24.bis Tuir" - che serve per indicare i redditi che sono assoggettati al regime fiscale di imposizione sostitutiva riservato alle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **A chi si applica** il regime dei neoresidenti?
2. Qual è la **misura dell'imposizione** per tali soggetti?
3. E' richiesta apposita **opzione** per usufruire della tassazione sostitutiva?
4. I soggetti nel regime dei neoresidenti godono di alcune **esenzioni**?
5. Come si compone il **quadro NR** della dichiarazione dei redditi?
6. Come si compila la **sezione I del quadro NR**?
7. Come si compila la **sezione II del quadro NR**?
8. Come si compila la **sezione III del quadro NR**?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 A CHI SI APPLICA IL REGIME DEI NEORESIDENTI?

R.1 La disciplina dei neoresidenti si applica **alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia** ai sensi dell'art. 2, comma 2 del TUIR.

Inoltre, tali contribuenti non devono essere stati residenti in Italia ai sensi dell'art. 2, comma 2 del TUIR per almeno nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

La disciplina prevede inoltre che la stessa possa essere applicata **anche ai familiari del contribuente** – così come definiti dall'art. 433 del codice civile - i quali dovranno anche loro rispettare i requisiti sopra elencati.

I contribuenti che rispettino i requisiti sopra esposti potranno beneficiare della tassazione su base forfettaria dei redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato.

Come ben si comprende, applicando tale modalità di tassazione per i redditi esteri non viene di fatto applicato il principio della c.d. *worldwide taxation* di cui all'art. 3 del TUIR.

D.2 QUAL È LA MISURA DELL'IMPOSIZIONE PER TALI SOGGETTI?

R.2 Con il regime dei neoresidenti si prevede che i redditi esteri dei contribuenti che abbiano optato per l'applicazione di tale regime siano assoggettati ad imposta in misura fissa.

Il comma 2 del nuovo articolo 24-bis del TUIR prevede che a prescindere dall'importo dei redditi esteri percepiti dal contribuente, essi scontano in Italia un'imposta sostitutiva **pari a 100.000 Euro** per ciascun periodo d'imposta in cui risulta valida l'opzione esercitata dal contribuente.

Tale importo è ridotto **a 25.000 Euro** per ciascun periodo d'imposta per i familiari che dovessero esercitare l'opzione congiuntamente al neo residente.

RICHIEDENTE: 100.000 EURO

**MISURA IMPOSTA
SOSTITUTIVA**

FAMILIARI: 25.000 EURO

D.3 E' RICHIESTA APPOSITA OPZIONE PER USUFRUIRE DELLA TASSAZIONE SOSTITUTIVA?

R.3 Sì. L'art. 24-bis, comma 3 del TUIR prevede che **l'applicazione della tassazione forfettaria sia soggetta alla presentazione di un'apposita istanza di interpello preventiva**, accompagnata da una **check list** – Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'8 marzo 2017 – **oppure direttamente tramite la dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta da cui si intendono far decorrere gli effetti, compilando il **quadro NR**.

In assenza di interpello preventivo, oltre alle informazioni inserite nella dichiarazione dei redditi, il neo residente dovrà conservare e produrre, su richiesta dell'Amministrazione, la documentazione comprovante gli elementi personali ed economici di collegamento con l'ultimo o gli ultimi Stati esteri di residenza, idonei ad escludere la residenza ai fini fiscali in Italia negli ultimi 9 anni su 10.

D.4 I SOGGETTI NEL REGIME DEI NEORESIDENTI GODONO DI ALCUNE ESENZIONI?

R.4 Sì. I soggetti assoggettati a tale regime risultano esentati da:

- ◆ **obblighi di monitoraggio** normalmente effettuati tramite il quadro RW della dichiarazione dei redditi;
- ◆ **imposta sul valore degli immobili esteri (IVIE);**
- ◆ **imposta sul valore delle attività estere (IVAFE).**

Le esenzioni vengono ritenute dall'Agenzia delle Entrate non operanti con riguardo alle attività detenute in Paesi esclusi dal contribuente, che restano assoggettate ad IVIE ed IVAFE così come agli obblighi dichiarativi.

La nuova disciplina prevede anche un regime di favore in relazione all'imposta sulle successioni e donazioni

D.5 COME SI COMPONE IL QUADRO NR DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI?

R.5 All'interno del quadro NR è necessario indicare i Paesi per i quali il contribuente non intende avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva ai sensi del comma 5 dell'art. 24-bis del TUIR.

Tale scelta, dovrà riguardare necessariamente tutti i redditi prodotti nel Paese o territorio oggetto di esclusione, per i quali varranno le ordinarie regole di tassazione vigenti per le persone fisiche residenti in Italia (con diritto al credito per le imposte pagate all'estero se spettante).

Si tenga presente che tale scelta potrà essere effettuata o modificata dal contribuente anche in un momento successivo a quello di esercizio della prima opzione. L'eventuale modifica potrà però essere effettuata soltanto ai fini dell'esclusione dal regime ulteriori Stati o territori rispetto a quelli già individuati in sede di primo esercizio.

Per i contratti relativi al medesimo immobile, e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in modo aggregato.

Il **quadro NR** è suddiviso in tre sezioni:

- ◆ la **Sezione I**: dedicata ai dati generali relativi all'esercizio dell'opzione o della revoca, nonché alla cittadinanza e alla residenza, che deve essere sempre compilata al fine di perfezionare l'opzione in dichiarazione;
- ◆ la **Sezione II**: dedicata alla verifica del presupposto dell'assenza della residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano nei nove periodi di imposta dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione;
- ◆ la **Sezione III**: dedicata all'ipotesi di estensione dell'opzione da parte del contribuente principale ai propri familiari.

D.6 COME SI COMPILA LA SEZIONE I DEL QUADRO NR?

R.6 Nella Sezione I devono essere riportati i dati generali relativi all'opzione del soggetto che compila il quadro.

Il **rigo NR1** va compilato come segue:

COLONNA	DESCRIZIONE
1	In colonna 1, va indicato il codice relativo alla tipologia di contribuente . Se il soggetto che compila la dichiarazione esercita l'opzione in veste di contribuente principale, indica il codice 1; se invece intende confermare o modificare l'opzione esercitata da un altro contribuente principale, che lo ha incluso tra i propri familiari di cui all'art. 24-bis , comma 6, indica il codice 2.
2	Nel caso in cui nella colonna 1 sia stato indicato il codice 2, il familiare deve indicare, in colonna 2, il codice fiscale del contribuente principale che ha esercitato l'opzione .
3	In colonna 3 , va indicato l' anno di 1° esercizio dell'opzione , ossia l'anno in cui il contribuente ha stabilito la residenza in Italia, ovvero, l'anno successivo, nel caso in cui il contribuente abbia risieduto all'estero nei nove anni precedenti il trasferimento. Il familiare nella propria dichiarazione indica il primo anno in cui il contribuente principale ha esercitato l'opzione, anche qualora egli l'abbia esercitata in un momento successivo.
	In colonna 4 , il contribuente indica l' anno di conseguimento della residenza in Italia , ai sensi

4	dell'art. 2, comma 2, del TUIR.
5 E 6	Nelle colonne 5 e 6 il contribuente deve barrare la casella: <ul style="list-style-type: none"> ◆ SI per attestare l'assenza della residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano nei nove periodi di imposta dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione, ◆ ovvero la casella NO se non è in possesso di tale presupposto.
7	E' necessario barrare la casella "Revoca dell'opzione" se si intende revocare l'opzione per sé stessi (contribuente principale o familiare).

Il rigo NR2 va compilato come segue:

COLONNA	DESCRIZIONE
1 E 2	In tali colonne deve essere indicato il possesso o meno della cittadinanza italiana nonché il possesso di altra cittadinanza.
DA 3 A 5	In tali colonne deve essere indicato il codice (o codici) del relativo Stato estero del quale il contribuente ha la cittadinanza. In caso di cittadinanza plurima occorre indicare i codici dei diversi Stati di cittadinanza.

Il rigo NR3 va compilato come segue:

COLONNA	DESCRIZIONE
1 E 2	Indicare SI se il contribuente sia iscritto all' Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) . Nel caso in cui il contribuente non sia mai stato iscritto all'AIRE, occorre lasciare in bianco la casella. Nel caso in cui lo stesso sia stato iscritto all'AIRE e si sia successivamente cancellato, occorre barrare la casella NO. In questo ultimo caso, occorre comunque indicare l'anno di iscrizione, l'anno di cancellazione dall'AIRE e il codice dello Stato estero al momento della cancellazione.
3	Indicare l' anno di iscrizione all'AIRE .
4	Indicare il codice dello Stato estero di attuale residenza .

Il rigo NR4 deve essere compilato esclusivamente dai cittadini italiani iscritti all'AIRE e trasferiti in Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999:

COLONNA	DESCRIZIONE
---------	-------------

1 E 2	Nel caso in cui il contribuente sia stato iscritto e si sia successivamente cancellato, occorre barrare comunque la casella NO della colonna 2. Nel caso in cui il contribuente sia iscritto all'AIRE occorre barrare la casella Sì della colonna 1.
3	Indicare l'anno di iscrizione all'AIRE sia nel caso in cui sia stata barrata la casella 1 sia nel caso in cui sia stata barrata la casella 2.
4	Indicare il codice dello Stato o territorio estero al momento della cancellazione nel caso in cui sia stata barrata la colonna 2. Indicare il codice dello Stato o territorio estero di attuale residenza nel caso in cui sia stata barrata la colonna 1.
5	Indicare l'anno di cancellazione dall'AIRE nel caso in cui la colonna 2 sia stata barrata.

I contribuenti obbligati a compilare il rigo NR4 non devono compilare il rigo NR3.

Il rigo NR5 va compilato come segue:

COLONNA	DESCRIZIONE
1 E 2	Indicare il codice della giurisdizione o delle diverse giurisdizioni in cui il contribuente ha avuto l'ultima residenza fiscale . Nelle ipotesi in cui il contribuente, per effetto delle regole di determinazione della residenza tra i vari Paesi, possa, nel periodo antecedente l'esercizio dell'opzione non avere la residenza in alcuno Stato o territorio, indicare il codice della giurisdizione o delle diverse giurisdizioni in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale.
3 E 4	Nel caso in cui il contribuente non intenda avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in alcuni Stati o territori esteri, ai sensi del comma 5 dell'art. 24-bis del TUIR, indica nelle colonne 3 e 4 il codice dello Stato estero delle giurisdizioni per cui esercita l'opzione . Si precisa che tale scelta deve riguardare necessariamente tutti i redditi prodotti nel Paese o territorio oggetto di esclusione dall'opzione.

D.7 COME SI COMPILA LA SEZIONE II DEL QUADRO NR?

R.7 La sezione II è dedicata alla verifica del presupposto dell'assenza della residenza fiscale nel territorio nazionale negli ultimi nove periodi di imposta dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione. È obbligatoria la compilazione di tutti i punti della presente sezione, indicando Sì oppure NO.

SEZIONE II Verifica del presupposto dell'assenza della residenza fiscale in Italia nei nove periodi di imposta dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione	Con riferimento ad almeno due periodi di imposta nei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione:	SI	NO
	NR8	Coniuge e/o figli residenti, domiciliati o con dimora abituale in Italia	<input type="checkbox"/>
NR9	Familiari diversi dal coniuge e/o dai figli residenti, domiciliati o con dimora abituale in Italia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NR10	Stabili legami personali, sociali, culturali, ricreativi e politici con soggetti residenti in Italia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NR11	Svolgimento di cariche sociali (amministratore, membro del collegio sindacale ecc.) in società ed enti residenti in Italia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NR12	Iscrizione ed effettiva frequenza dei figli minori presso istituti scolastici o di formazione in Italia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NR13	Utilizzo effettivo di un immobile adibito ad uso abitativo in Italia per più di 90 giorni per ciascun periodo di imposta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NR14	Disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di beni mobili iscritti nei pubblici registri in Italia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NR15	Disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di beni immobili ubicati in Italia, diversi da quello indicato nel punto 13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NR16	Disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di quote di partecipazioni qualificate e non qualificate in enti o società con sede o stabile organizzazione in Italia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NR17	Disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di rapporti finanziari o creditizi con istituti di credito o altri intermediari finanziari ubicati in Italia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NR18	Conseguimento, anche per interposta persona, di redditi fondiari in Italia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NR19	Conseguimento, anche per interposta persona, di redditi di capitale corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NR20	Conseguimento di redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NR21	Conseguimento di redditi di lavoro autonomo, anche per interposta persona, derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NR22	Conseguimento, anche per interposta persona, di redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato anche mediante stabili organizzazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NR23	Conseguimento, anche per interposta persona, di redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché di plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione di quelle di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 23 del TUIR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NR24	Conseguimento, anche per interposta persona, di redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR imputabili ai soci, associati o partecipanti non residenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NR25	Conseguimento di pensioni, assegni ad esse assimilati e indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 17 del TUIR corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NR26	Conseguimento di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis) e i) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NR27	Conseguimento, anche per interposta persona, di compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ai fini della compilazione di qualsiasi punto della presente sezione, indicare SI, nella ipotesi in cui le situazioni descritte siano presenti per almeno due periodi di imposta sui dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

RIGO	DESCRIZIONE
NR 8	<p>Indicare SI nelle ipotesi in cui il coniuge non legalmente separato o divorziato e/o i figli, anche adottivi e naturali, siano stati residenti o domiciliati in Italia o abbiano ivi avuto una dimora abituale. A tali fini assume rilevanza un periodo superiore a 90 giorni per ciascun periodo di imposta.</p> <p>Sono compresi i rapporti di coniugio derivanti da unioni civili. Indicare NO se il coniuge e/o i figli non siano stati residenti o domiciliati in Italia o non abbiano ivi avuto una dimora abituale oppure nel caso di assenza di coniuge e/o di figli. Qualora anche uno tra coniuge e/o figli sia stato residente, domiciliato o abbia avuto la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia, occorre indicare SI.</p>
NR 9	<p>Indicare SI se altri familiari tra quelli elencati all'articolo 433 del codice civile, quali discendenti (diversi dai figli), genitori ed altri ascendenti prossimi, adottanti, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle (germani o unilaterali) siano stati residenti, domiciliati o abbiano avuto dimora abituale in Italia.</p> <p>A tali fini assume rilevanza un periodo superiore a 90 giorni per ciascun periodo di imposta. Indicare NO se i predetti soggetti siano stati residenti, domiciliati o abbiano avuto dimora abituale all'estero oppure nel caso di assenza dei predetti rapporti di parentela. Qualora anche uno tra i predetti soggetti sia stato residente, domiciliato o abbia avuto la dimora abituale in Italia, occorre indicare SI.</p>

NR 10	<p>Indicare SÌ in caso di esistenza di stabili legami personali, sociali, culturali, ricreativi e politici con soggetti residenti in Italia.</p> <p>Per legame stabile si intende un legame non saltuario od occasionale. Indicare NO se non sussistono tali legami stabili.</p>
NR 11	<p>Indicare SÌ se il contribuente risulta essere titolare di cariche sociali (amministratore, membro del collegio sindacale ecc.) in società ed enti residenti in Italia. Indicare NO in caso di assenza di cariche sociali.</p>
NR 12	<p>Indicare SÌ nel caso in cui i propri figli minori o figli fiscalmente a carico siano iscritti ed effettivamente abbiano frequentato istituti scolastici, di formazione e universitari in Italia. Indicare NO in caso contrario.</p>
NR 13	<p>Indicare SÌ qualora il contribuente abbia effettivamente utilizzato in Italia un immobile adibito ad uso abitativo per più di 90 giorni per ciascun periodo di imposta, nel senso che vi abbia effettivamente vissuto egli e/o il coniuge e/o i figli.</p> <p>L'utilizzo dell'immobile può indifferentemente derivare da qualsiasi titolo giuridico, quali proprietà, possesso o detenzione (es. contratti di locazione, leasing, comodato d'uso ecc.).</p> <p>Pertanto indica NO il contribuente che abbia avuto la disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di uno o più immobili adibiti ad uso di civile abitazione in Italia, che non siano stati effettivamente utilizzati personalmente dal contribuente e/o dal coniuge e/o dai figli per fini abitativi, nel senso che non vi abbiano effettivamente vissuto egli e/o il coniuge e/o i figli.</p> <p>Tale informazione, qualora esistente, sarà riportata nel rigo NR15.</p> <p>Indicare NO in tutti i casi in cui il contribuente non abbia avuto un utilizzo effettivo di un immobile adibito ad uso abitativo in Italia per più di 90 giorni per ciascun periodo di imposta.</p>
NR 14	<p>Indicare SÌ in caso di disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di beni mobili iscritti nei pubblici registri in Italia (es. autoveicoli, aeromobili, imbarcazioni ecc.).</p> <p>Ciò vale in qualunque ipotesi di disponibilità con carattere di continuità (es. anche noleggio con conducente protratto nel tempo).</p> <p>Indicare NO qualora non si abbia la predetta disponibilità.</p> <p>L'accezione "per interposta persona" in relazione alla titolarità di situazioni giuridiche patrimoniali fa riferimento ai casi in cui il contribuente non appare titolare di una situazione giuridica patrimoniale di qualsiasi tipo, pur beneficiando dei relativi effetti giuridici. In questo caso, il principale effetto giuridico di cui il contribuente beneficia è la disponibilità dei beni mobili registrati, nonostante la proprietà o altri diritti sugli stessi siano ascrivibili a società o enti ad esso riconducibili o l'acquisto dei servizi che consentono la disponibilità degli stessi sia effettuato da società o enti ad esso riconducibili anche indirettamente.</p>
NR 15	<p>Indicare SÌ in caso di disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di beni immobili ubicati in Italia (es. terreni e fabbricati abitativi e non) diversi dall'immobile indicato al rigo NR13.</p> <p>Indicare NO qualora non si abbia la predetta disponibilità.</p>

	<p>Sul concetto di interposta persona in relazione alla titolarità di situazioni giuridiche patrimoniali si rinvia al commento del rigo precedente; in questo caso, il principale effetto giuridico di cui il contribuente beneficia è la disponibilità dei beni immobili, nonostante la proprietà o altri diritti sugli stessi siano ascrivibili a società o enti ad esso riconducibili anche indirettamente o l'acquisto dei servizi che consentono la disponibilità degli stessi sia effettuato da società o enti ad esso riconducibili anche indirettamente.</p>
<p>NR 16</p>	<p>Indicare Sì in caso di disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di quote di partecipazioni qualificate e non qualificate in enti o società con sede o stabile organizzazione in Italia. Per quanto riguarda il concetto di partecipazione qualificata si rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 67 del TUIR.</p> <p>Indicare NO qualora non si abbia la predetta disponibilità.</p> <p>Sul concetto di interposta persona in relazione alla titolarità di situazioni giuridiche patrimoniali si rinvia al commento di rigo NR14 ; in questo caso, il principale effetto giuridico di cui il contribuente beneficia è la disponibilità delle partecipazioni qualificate, nonostante la proprietà o altri diritti sulle stesse siano ascrivibili a società o enti ad esso riconducibili anche indirettamente o la stipula di contratti di qualsiasi tipo aventi per oggetto le stesse sia effettuata da società o enti ad esso riconducibili anche indirettamente.</p>
<p>NR 17</p>	<p>Indicare Sì se il contribuente ha avuto la disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di rapporti finanziari o creditizi di qualsiasi tipo con istituti di credito o altri intermediari finanziari ubicati in Italia. Le locuzioni rapporti finanziari e creditizi di qualsiasi tipo e istituti di credito o altri intermediari finanziari ubicati in Italia vanno intesi nel senso disposto dall'articolo 32 del D.P.R. . n. 600 del 1973.</p> <p>Indicare NO qualora non si abbia la predetta disponibilità.</p> <p>Sul concetto di interposta persona in relazione alla titolarità di situazioni giuridiche patrimoniali si rinvia al commento di rigo NR14; in questo caso, il principale effetto giuridico di cui il contribuente beneficia è la disponibilità di rapporti finanziari o creditizi di qualsiasi tipo con istituti di credito o altri intermediari finanziari ubicati in Italia, nonostante la proprietà o altri diritti sugli stessi siano ascrivibili a società o enti ad esso riconducibili anche indirettamente o la stipula di contratti obbligatori di qualsiasi tipo aventi per oggetto gli stessi sia effettuata da società o enti ad esso riconducibili anche indirettamente.</p>
<p>NR 18</p>	<p>Indicare Sì nel caso il contribuente abbia conseguito, anche per interposta persona, redditi fondiari in Italia. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano.</p> <p>Indicare NO qualora non si siano conseguiti, anche per interposta persona, redditi fondiari in Italia, a prescindere dalla qualificazione reddituale apparente. L'accezione del concetto di interposta persona in relazione al conseguimento di redditi è desumibile dall'articolo 37, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 e riguarda i casi in cui il contribuente non appare titolare di redditi di qualsiasi tipo, apparendone titolari altri soggetti, pur possedendo effettivamente gli stessi per interposta persona.</p> <p>Nel caso in esame, si tratta del possesso effettivo di redditi fondiari.</p>

NR 19	<p>Indicare Sì nel caso il contribuente abbia conseguito, anche per interposta persona, redditi di capitale corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali ai sensi dell'art. 44 TUIR.</p> <p>Indicare NO qualora non si siano conseguiti, anche per interposta persona, redditi di capitale in Italia. Sul concetto di interposta persona in relazione al conseguimento di redditi si rinvia al commento di rigo NR18.</p> <p>Nel caso in esame, si tratta del possesso effettivo di redditi di capitale, a prescindere dalla qualificazione reddituale apparente.</p>
NR 20	<p>Indicare Sì nel caso il contribuente abbia conseguito redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR.</p> <p>Indicare NO qualora non si siano conseguiti redditi di lavoro dipendente in Italia.</p>
NR 21	<p>Indicare Sì nel caso il contribuente abbia conseguito redditi di lavoro autonomo, anche per interposta persona, derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato.</p> <p>Indicare NO qualora non si siano conseguiti redditi di lavoro autonomo in Italia.</p> <p>Sul concetto di interposta persona in relazione al conseguimento di redditi si rinvia al commento di rigo 18.</p> <p>Nel caso in esame si tratta del possesso effettivo di redditi di lavoro autonomo, a prescindere dalla qualificazione reddituale apparente.</p>
NR 22	<p>Indicare Sì nel caso il contribuente abbia conseguito, anche per interposta persona, redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato anche mediante stabili organizzazioni.</p> <p>Indicare NO qualora non si siano conseguiti, anche per interposta persona, redditi di impresa in Italia.</p> <p>Sul concetto di interposta persona in relazione al conseguimento di redditi si rinvia al commento di rigo NR18.</p> <p>Nel caso in esame, si tratta del possesso effettivo di redditi di impresa.</p>
NR 23	<p>Indicare Sì nel caso il contribuente abbia conseguito, anche per interposta persona, redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione di quelle di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 23 del TUIR.</p> <p>Indicare NO qualora non si siano conseguiti, anche per interposta persona, redditi diversi in Italia.</p> <p>Sul concetto di interposta persona in relazione al conseguimento di redditi si rinvia al commento di rigo NR18.</p> <p>Nel caso in esame, si tratta del possesso effettivo di redditi diversi, a prescindere dalla</p>

	<p>qualificazione reddituale apparente.</p>
NR 24	<p>Indicare SÌ nel caso il contribuente abbia conseguito, anche per interposta persona, redditi da partecipazione in società di persone, associazioni professionali, imprese familiari e società di capitali che hanno optato per il regime di trasparenza, imputabili ai soci, associati o partecipanti non residenti.</p> <p>Indicare NO qualora non si siano conseguiti, anche per interposta persona, i predetti redditi di partecipazione in Italia.</p> <p>Sul concetto di interposta persona in relazione al conseguimento di redditi si rinvia al commento di rigo NR18.</p> <p>Nel caso in esame, si tratta del possesso effettivo di redditi di partecipazione.</p>
NR 25	<p>Indicare SÌ nel caso il contribuente abbia conseguito pensioni, assegni ad esse assimilati e indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 17 del TUIR corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.</p> <p>Indicare NO qualora non si siano conseguiti i predetti redditi in Italia.</p>
NR 26	<p>Indicare SÌ nel caso il contribuente abbia conseguito redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), cbis), f), h), h-bis) e i) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.</p> <p>Indicare NO qualora non si siano conseguiti i predetti redditi in Italia.</p>
NR 27	<p>Indicare SÌ nel caso il contribuente abbia conseguito, anche per interposta persona, compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.</p> <p>Indicare NO qualora non si siano conseguiti i predetti redditi in Italia.</p> <p>Sul concetto di interposta persona in relazione al conseguimento di redditi si rinvia al commento di rigo NR18 .</p> <p>Nel caso in esame, si tratta del possesso effettivo di redditi derivanti dallo sfruttamento di opere dell'ingegno, a prescindere dalla qualificazione reddituale apparente.</p>

D.8 COME SI COMPILA LA SEZIONE III DEL QUADRO RN?

R.8 La sezione III va compilata nel caso in cui il contribuente intenda **estendere il regime opzionale ai propri familiari**, ovvero nel caso in cui intenda revocare una precedente opzione effettuata in favore dei familiari stessi.

Per estendere l'opzione a più familiari, ed inserire le relative informazioni è necessario compilare un modulo aggiuntivo (da numerare progressivamente) per ciascun ulteriore familiare.

Qualora il contribuente abbia inteso estendere l'opzione ad uno o più familiari, attraverso la compilazione della presente sezione, ciascun familiare qui indicato dovrà a sua volta redigere il quadro NR nella propria dichiarazione, limitandosi a compilare le sole sezioni I e II e non anche la sezione III.

La Sezione III va compilata come segue:

RIGO	DESCRIZIONE
NR 28	<p>Nelle colonne da 1 a 6, inserire i dati anagrafici del familiare ai quali intende estendere l'opzione, compreso il codice fiscale, qualora attribuito.</p> <p>Nella colonna 7 "Tipologia di familiare" , il contribuente individua il familiare inserendo il relativo codice, tratto dalla seguente lista:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. coniuge 2. figlio 3. altro discendente (nipote, pronipote) 4. genitore 5. altro ascendente (nonno, bisnonno) 6. suocero / a 7. fratello / sorella 8. genero / nuora <p>Nella colonna 8, barrare per revocare l'opzione effettuata in favore del familiare. La revoca sarà efficace a partire dall'anno d'imposta in relazione al quale è stata effettuata in dichiarazione.</p>
NR 29	<p>Per il presente rigo valgono, con riferimento al familiare, le istruzioni fornite al rigo NR5 .</p> <p>In caso di esercizio o revoca dell'opzione per più familiari è possibile inserire altri moduli successivi (da numerare progressivamente).</p>

*PRASSI DELLA SETTIMANA***CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Circolare 7/E del 27 Aprile 2018

L'Agenzia pubblica la prima "Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2016" che costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all'Amministrazione finanziaria.

Circolare 8/E del 30 Aprile 2018

L'Agenzia fornisce i primi chiarimenti in merito agli obblighi di fatturazione elettronica e pagamento con sistemi tracciabili delle cessioni di carburanti per autotrazione.

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione 34/E del 27 Aprile 2018

L'Agenzia chiarisce che è possibile fruire dell'agevolazione per interventi di miglioramento sismico di edifici (il cosiddetto "Sismabonus") anche nel caso di opere di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

COMUNICATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato stampa del 29 Aprile 2018

L'Agenzia ricorda che da mercoledì 2 maggio e fino al 23 luglio i cittadini potranno accettare, modificare e inviare il 730 precompilato. Sempre dal 2 maggio sarà inoltre possibile modificare il modello Redditi, che potrà essere trasmesso dal 10 maggio al 31 ottobre. L'Agenzia ricorda, inoltre, che dal 7 maggio i contribuenti potranno usare la compilazione assistita, con cui sarà possibile inserire o modificare un singolo documento di spesa (ad esempio lo scontrino della farmacia).

Comunicato stampa del **30 Aprile 2018**

L'Agenzia informa che con il provvedimento del 30.04.2018, del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono state fissate, nel rispetto dei tempi previsti dallo Statuto dei diritti del contribuente, le modalità per l'applicazione dell'e-fattura, che, come previsto dalla legge di Bilancio 2018, partirà il 1° luglio per le cessioni di carburante e per i subappalti della Pa, e da gennaio 2019 per tutte le operazioni.

Comunicato stampa del **2 Maggio 2018**

L'Agenzia informa che dal lancio della piattaforma online della dichiarazione precompilata, lo scorso 16 aprile, gli accessi per la sola visualizzazione della precompilata sono stati oltre 1,8 milioni, circa il 32,3% in più rispetto all'anno precedente. Quest'anno, con l'ingresso delle spese per la frequenza agli asili nido e delle erogazioni a favore degli enti del terzo settore, i dati a disposizione superano quota 925 milioni, con un incremento del 3,5% rispetto a quelli inseriti lo scorso anno. Altra novità di quest'anno è rappresentata dalla possibilità, per i cittadini che hanno presentato la dichiarazione dei redditi nel 2017, di conoscere, grazie ai dati elaborati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come lo Stato ha distribuito le imposte relative al 2016.

LO SCADENZARIO DAL 04.05.2018 AL 18.05.2018

Lunedì 7 Maggio 2018	Presentazione da parte delle ASD riconosciute dal Coni, della domanda di iscrizione nell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche predisposto dal Coni e gestito dall'Agenzia delle Entrate, per il riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2018 (p.i. 2017).
Lunedì 7 Maggio 2018	Presentazione da parte degli enti di volontariato, della domanda di iscrizione nell'elenco degli enti di volontariato predisposto dall'Agenzia delle Entrate, per il riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2018 (p.i. 2017).
Giovedì 10 Maggio 2018	Versamento in modo virtuale dell'imposta di bollo relativa agli assegni circolari in circolazione alla fine del 1° trimestre 2018 da parte delle Banche ed Istituti di Credito autorizzati ad emettere assegni circolari
Martedì 15 Maggio 2018	Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti
Martedì 15 Maggio 2018	Registrazione delle operazioni effettuate nel mese solare precedente dai sogetti esercenti il commercio al minuto e assimilati
Martedì 15 Maggio 2018	Termine per annotare , anche con unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali , con riferimento al mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro ed dalle associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991
Mercoledì 16 Maggio 2018	Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente per i contribuenti IVA mensili
Mercoledì 16 Maggio 2018	Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il secondo mese precedente per i contribuenti IVA

	mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, DPR 100/98
Mercoledì 16 Maggio 2018	Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il 1° trimestre 2018 (maggiorata dell'1%) per i contribuenti Iva trimestrali
Mercoledì 16 Maggio 2018	Per i contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento rateale del saldo Iva 2017 con versamento della 1ª rata entro il 16.03.2018, termine per il versamento della 3ª rata del saldo Iva 2017 risultante dalla dichiarazione annuale.
Mercoledì 16 Maggio 2018	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Mercoledì 16 Maggio 2018	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente
Mercoledì 16 Maggio 2018	Termine per il versamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente
Mercoledì 16 Maggio 2018	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Mercoledì 16 Maggio 2018	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia o di collaborazione a progetto corrisposti nel mese precedente
Mercoledì 16 Maggio 2018	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su rendite derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposte nel mese precedente
Mercoledì 16 Maggio 2018	Versamento ritenute previdenziali INPS operate dai datori di lavoro o committenti dei rapporti di collaborazione sulle retribuzioni/compensi corrisposti nel mese precedente

Mercoledì 16 Maggio 2018

Termine per il **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente

Mercoledì 16 Maggio 2018

Versamento **ritenute** operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente, in relazione **ai contratti di locazione breve da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare**, o che gestiscono **portali telematici** mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con altre che dispongono di un'unità immobiliare da locare, **che nel mese precedente abbiano incassato canoni** o corrispettivi **legati ai contratti di locazione breve** o che siano intervenuti nel pagamento di tali canoni.

Mercoledì 16 Maggio 2018

Termine per la **regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati** (o effettuati in misura insufficiente) **entro il 16 Aprile 2018 (ravvedimento operoso breve)**.
